

Legge regionale 27 gennaio 1989, n. 4 (BUR n. 5/1989)

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE (LEGGE FINANZIARIA 1989).(1)

Art. 1 - (Rifinanziamenti).

1. Gli importi da iscrivere nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 1989 e nel bilancio pluriennale 1989-1991 per finalità di rifinanziamento di leggi settoriali di spesa, ai sensi dell'articolo 32bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, modificata dalla legge regionale 3 settembre 1982, n. 43, sono determinati, per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991 nella misura indicata nella tabella A allegata alla presente legge.

Art. 2 - (Attuazione interventi dei P.I.M.).

1. E' autorizzata l'iscrizione in bilancio, per il triennio 1989-1991, delle spese occorrenti all'attuazione degli interventi relativi al PIM- VENETO, di cui al Regolamento CEE n. 2088/1985, approvato con decisione CEE e in esecuzione del contratto di programma del 28 luglio 1988 sottoscritto dai legali rappresentanti della Commissione delle comunità europee, del Governo italiano e della Regione Veneto (capitoli 15805, 15809, 15813, 15817, 15821, 15825).

2. All'erogazione delle spese di cui al primo comma si provvede ai sensi della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, modificata dalla legge regionale 3 settembre 1982, n. 43, e dalle vigenti leggi regionali di settore, in quanto applicabili.

Art. 3 - (Zootecnia delle aree montane).

1. La spesa ammissibile per le iniziative previste dall'articolo 1, lettera B, della legge regionale 7 maggio 1976, n. 14 " Legge programma per lo sviluppo della zootecnia " è elevata, per le zone montane, a lire 60.000.000.

Art. 4 - (Rete di telerilevamento delle caratteristiche del fiume Sile).

1. La Giunta regionale è autorizzata a realizzare, con le modalità di cui alla legge 16 agosto 1984, n. 42, uno o più progetti finalizzati all'installazione di una rete di telerilevamento delle caratteristiche idrologiche del fiume Sile per una spesa complessiva di lire 335 milioni (cap 53430).

Art. 5 - (Fondo di programmazione turistica).

1. Il fondo di programmazione turistica di cui all'articolo 27 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 28, modificato dall'art. 10 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 52, è determinato per l'esercizio 1989 in lire 10 miliardi (cap. 31054).
2. Tra le spese di funzionamento delle aziende di promozione turistica, al cui finanziamento detto fondo è destinato a concorrere, sono comprese le spese per il personale.
3. A integrazione dell' articolo 19 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 28, gli atti concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico dei dipendenti e le assunzioni di personale a vario titolo sono deliberati dal Comitato esecutivo delle aziende di promozione turistica e sono soggetti a riscontro di legittimità della Giunta regionale a eccezione di quelli, concernenti la predetta materia, specificatamente indicati all' articolo 6 della legge regionale 17 giugno 1986, n. 24, che divengono esecutivi dalla data della loro adozione.

Art. 6 - (Viabilità in montagna).

1. Per il completamento di opere a protezione della viabilità di accesso alla Val Visdende in località Le Fontane, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 375.000.000 da effettuare con le modalità e le procedure previste dalla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 (cap. 45614).

Art. 7 - (Copertura finanziaria).

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge trovano copertura nella legge regionale " Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1989 e bilancio pluriennale per il triennio 1989-1991 ", ai sensi dell'articolo 32bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, modificato dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43.

Art. 8 -(Dichiarazione d' urgenza).

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

CATALOGAZIONE

1 () Si omette la tabella allegata